

BGer 7B 828/2023 vom 9. November 2023

Bundesgericht, 2023-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_828_2023

FR: TF 7B 828/2023 du 9 novembre 2023

IT: TF 7B 828/2023 del 9 novembre 2023

Regeste

Decreto di non luogo a procedere | Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

E. 1.2

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_326/2023 del 6 settembre 2023 consid. 1.2; 6B_482/2023 del 5 giugno 2023 consid. 3).

E. 1.3

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; 139 II 233 consid. 3.2; sentenza 7B_3/2023 del 31 agosto 2023 consid. 3).

E. 1.4

In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. La ricorrente si limita a esprimersi sul merito dei fatti denunciati, sulla presunta inattività della Corte cantonale, la quale non si sarebbe mai adoperata per darle una risposta in merito alle sue richieste, e sulla sua situazione personale. Tali aspetti esulano dall'oggetto della presente procedura, circoscritto alla pronuncia di inammissibilità del reclamo. Su questo punto, tuttavia, la ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 385 CPP , accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.

E. 2

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 9 novembre 2023 In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero La Giudice unica: Il Cancelliere: Koch Caprara

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.